

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso, nella	persona dei	signori	Magistrati:
--------------------------------	-------------	---------	-------------

- dott. Bruno Casciarri	Presidente		
- dott. Lucio Munaro	Giudice		
- dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice rel.		
ha pronunziato la seguente			
SENTENZA			
nella controversia iscritta al numero 138-1/2024 R.G. P.U. promossa			
da			
Parte_1 , con l'Avv. Pao	lo Corletto		
Controparte_1 con l'Avv. Giovanni Cattarozzi			
	RICORRENTI		
**	*		
Il Tribunale,			
letto il ricorso proposto da Parte_i	per la dichiarazione di apertura		
della propria liquidazione giudiziale,			
esaminato l'omologo ricorso proposto da Controparte_1			
udita la relazione del giudice relatore,			
esaminati gli atti e le informazioni acquisite,			
ritenuto che non sia necessario fissare l'udienza di comparizione delle parti, avendo la			
società debitrice (e ricorrente) rinunziato ad essere convocata,			
ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, essendo ubicata in Motta di			
Livenza la sede principale della Po	arte_1 ;		
ritenuto, nel merito, che ricorrano i presuppo	sti richiesti dagli artt. 1, 2 e 121 del d. lgs. n.		
14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa, d'	ora in poi CCII) per dichiarare aperta la		
liquidazione giudiziale;			
ritenuto che Parte_1 sia	un imprenditore commerciale;		

che la dalla documentazione dalla medesima prodotta emerga il superamento delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;

ritenuto inoltre che sussista lo stato di insolvenza della società in liquidazione, che non dispone di risorse sufficienti ad assicurare il pagamento dei propri creditori,

considerato infine che l'ammontare dei debiti esigibili, quali emersi dalla documentazione in atti, supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,

#### dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di \*\*\* \*Parte\_1\*\*, c.f. e p. iva: \*\*\* \*P.IVA\_1\*\*, con sede corrente in Motta di Livenza (TV), Via Postumia n. 16; nomina

la dott.ssa Clarice Di Tullio quale Giudice Delegato per la procedura;

#### nomina

il prof. *Persona\_1* quale Curatore, che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex* art. 130 u.c. CCII, è in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina:

#### autorizza

- il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

## ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

### stabilisce

il giorno 5 novembre 2024 ore 10:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

# assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione;

# dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.

Treviso, 4 giugno 2024

Il Giudice Estensore Clarice Di Tullio Il Presidente dott. Bruno Casciarri